

Sentenza Commissariale 15 febbraio - 2 marzo 1951 che dichiara liberi dagli usi civici di sassare, pascolo, legnatico alcuni terreni di proprietà privata

Il Commissario per la liquidazione degli usi civici sedente in Roma:

Ha pronunciato la seguente sentenza nella causa promossa dal Comune di *Cellere*, in persona del Sindaco *pro tempore*, attore comparso, contro Bevilacqua Gabriele fu Stefano, ed altri convenuti comparsi.

FATTO: Il Consiglio Comunale di Cellere, nella seduta del 18 aprile 1925, ritenuto che sulla tenuta di Chiovano e su altre del territorio comunale, gravassero usi civici a favore della popolazione, deliberava di istituire giudizio davanti il Commissario Regionale e dava, nel contempo, mandato al Sindaco di compiere gli atti necessari. Tale deliberazione veniva trasmessa alla Commissione terriera presso il Ministero dell'Economia Nazionale e dalla stessa inoltrata al Commissariato degli usi civici di Roma. Quest'ultimo, con decreto 12 maggio 1925, ritenuta l'opportunità di procedere d'ufficio, agli effetti dell'art. 26 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, nominava istruttore della vertenza, nell'interesse del Comune di Cellere e della sua popolazione, l'Avv. Giuseppe Manganelli, con l'incarico di accertare, liquidare e sistemare i beni di uso civico di detto Comune, addivenendo agli studi ed alle ricerche del caso e redigendo relazione scritta, da presentare alla Segreteria del Commissariato.

In data 13 maggio, veniva comunicata la nomina dell'istruttore al Sindaco di Cellere, con invito a collaborare con lo stesso, ai fini dell'istruttoria. L'Avv. Manganelli depositava la relazione il 3 febbraio 1930 avendo provveduto alla identificazione dei fondi e concluso per la sussistenza o rivendicabilità dei diritti civici di pascolo, legnatico e sassatico, ogni altro diritto civico dovendo ritenersi estinto per affrancazione.

Con decreto del 29 marzo 1945, considerato che occorressero indagini maggiormente approfondite circa la esistenza degli usi civici sulle terre private del Comune di Cellere, il Commissario Regionale nominava istruttore-perito l'Ing. Ignazio Pinchera, commettendogli la compilazione del progetto di liquidazione. La nuova relazione, depositata in data 13 aprile 1946, concludeva, per la parte riguardante Chiovano, nei sensi che la tenuta anzidetta è terra ex feudale aperta, gravata dagli usi civici essenziali di legnatico e di pascolo a favore della popolazione: diritti, non in esercizio nel 1800.

Con ricorso 9 gennaio 1946, il Commissario Prefettizio del Comune di Cellere chiedeva che il Commissario Regionale instaurasse giudizio nei confronti dei seguenti: Bevilacqua Gabriele; Bevilacqua Michelangelo; Bevilacqua Pia e Caporossi Marianna, Zugaro Folco e Zugaro Faliero, residenti a Ischia di Castro, Sanino e Roma, agli effetti di dichiarare in ordine al fondo Chiovano, in agro di Cellere, di loro proprietà, che lo stesso è gravato dagli usi civici di pascolo e di legnatico a favore della popolazione e di liquidare il compenso per l'affranco, in ragione della metà del valore delle terre con l'integrale attribuzione delle stesse al Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del R. decreto 3 agosto 1891 n. 510. Erano, poi, richiesti: indennizzo per il mancato esercizio degli usi e il rimborso delle spese di lite.

Nella rituale costituzione delle parti in giudizio, seguiva ordinanza commissariale 1° agosto 1946, che ingiungeva al Comune di Cellere di depositare la deliberazione relativa alla istituzione del giudizio e i volumi delle deliberazioni consiliari dell'ex Comune di Pianiano dal 1624 al 1729 e quelli delle delibere del Comune di Cellere dal 1729 al 1805.

A richiesta del Comune, fu ammessa ed assunta prova testimoniale a futura memoria, diretta ad accertare che su « Chiovano » furono sempre esercitati gli usi civici di pascolo e di legnatico e che sulla «Banditella», oltre che il pascolo era stato esercitato anche il legnatico.

Inottemperato l'ordine commissariale di produzione dei volumi delle deliberazioni di cui sopra è menzione, lo stesso veniva ripetuto all'udienza del 19 ottobre 1946. Si rispose, per il Comune, non essere traccia, nel suo archivio, dei documenti richiesti.

La causa, posta in decisione all'udienza del 28 dicembre 1947, venne riportata sul ruolo per l'avvenuto decesso del Commissario Aggiunto che l'aveva assunta in delibera. Della ulteriore pausa, approfittarono le parti per completare l'istruttoria della lite che era posta in decisione all'udienza dell'11 maggio u.s., con termine per note.

DIRITTO: Assumono i convenuti che il Comune di Cellere manca della legittimazione a stare in giudizio, giacché la relativa deliberazione non è stata sottoposta all'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa, in conformità dell'art. 103 n. 3 Sez. T.U. della legge comunale e provinciale, né risulta emanata dal Consiglio Comunale, ai sensi del n. 5 dell'art. 131 del T.U. 4 febbraio 1915 n. 148, tenuto fermo dallo art. 10 del Decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946 n. 1, ma soltanto emessa dalla Giunta Comunale. Con tale deduzione, si torna su disputa già altra volta risolta nel senso che le azioni afferenti alla speciale materia demaniale, di cui l'attuale controversia è un riflesso, rifugge dalle norme sopra indicate, proprie dei giudizi ordinari. Qui, nella materia demaniale, il giudizio non ha la possibilità di introdursi se non attraverso il decreto Commissariale che, posto in calce al ricorso della parte istante, fissa il giorno dell'udienza, dando, in tal modo, l'avviamento processuale alla domanda. Ne risulta una disciplina che si distacca dal controllo della G.P.A. per seguire quella particolarmente disposta.

Non è, poi, esatto che l'autorizzazione a stare in giudizio emani dalla Giunta e non dal Consiglio, giacché la Giunta ebbe soltanto il compito di esecuzione del deliberato consiliare del 18 aprile 1925.

Sovrasta, a questo punto, l'eccezione dei convenuti che l'azione proposta dal Comune di Cellere per l'accertamento degli usi civici sulla tenuta Chiovano, debba ritenersi estinta (non trattandosi, come meglio si dirà, di usi civici in esercizio), poiché non riscontrasi nella delibera consiliare sopra citata e nel seguito delle attività del Commissariato, dei suoi incaricati e delle parti, quel tanto che era, in forza della legge istitutiva e del regolamento, occorrente a dar vita ad una dichiarazione specifica delle terre gravate e degli usi civici pretesi. Ma tale criterio restrittivo delle norme rifugge dalla ragione che le ha ispirate che è quella di non lasciare le proprietà private sotto l'incertezza di vincoli pregiudizievoli al libero commercio delle terre e all'incremento della produzione agricola, ponendosi così la base a un censimento di detti vincoli, per traccia e a fondamento dell'opera del Commissario Regionale, investito dell'accertamento e della liquidazione dei diritti civici. Comunque, se si pone mente che, sia pure con deliberazione imprecisa e diretta ad organo incompetente, la stessa pervenne al Commissario Regionale e quest'ultimo, lungi dal disattenderla, la fece oggetto di istruttoria, riuscita particolarmente approfondita ed altra istruttoria, a' fui più penetranti, fu ancora disposta, sì che la lite ne scaturì ben definita (e, si noti questa elaborazione di elementi era in atto, fra la entrata in vigore del R. D. L. 22 maggio 1924 n. 751 e la legge di conversione 16 giugno 1927 n. 1766 e proseguì all'entrata in vigore del regolamento 26 febbraio 1928 n. 332), non saprebbe scorgersi, una volta conseguito lo scopo voluto della legge, il perché di una decadenza, rimasta, come si è detto, superata e svuotata di giuridico contenuto. La sanzione di decadenza del diritto, del resto, appunto perché ne decreta l'estinzione, va contenuta nei limiti della necessità e, nel dubbio, escluse, specie se, come nel caso in esame, gli equipollenti formali abbiano come si è detto — ugualmente portato al raggiungimento dello scopo.

Né maggior pregio hanno le altre regioni di dedotta estinzione dell'azione che si vorrebbero desumere dalle disposizioni legislative anteriori.

Si sostiene che il Comune di Cellere e la frazione di Chiovano, anche se avessero avuto diritto agli usi civici nel bosco di Chiovano, ne sarebbero decaduti per non aver fatto la relativa dichiarazione nel termine dell'art. 30 della legge 20 giugno 1877 n. 3917 e si aggiunge che, non essendo detto fondo Chiovano rimasto incluso nell'elenco definitivo delle servitù di pascolo e di legnatico per il Comune di Cellere, redatto in conformità dell'art. 13 del T.U. 3 agosto 1891, n. 510, non sarebbe più possibile ad esso Comune di insorgere contro l'elenco stesso. Ma è a dir subito che sotto entrambi i profili, l'eccezione di decadenza è infondata. A termini, infatti, dell'art. 30 dell'accennata legge forestale, la decadenza non era incorsa, tostoché superato il termine dei due anni stabilito per la dichiarazione dei diritti di pascolo o di altra servitù di uso sui boschi o terreni vincolati. infatti, trascorso il periodo sopra indicato, sorgeva nel proprietario del fondo, il diritto di impedire, nei modi stabiliti dalla legge l'« esercizio » dell'uso a coloro che ne avevano presentato la dichiarazione. E dal giorno dell'opposto impedimento, competeva all'utente, il termine di sei mesi per effettuare la dichiarazione stessa, a questa unendo il pagamento di una ammenda. Solo trascorso

detto nuovo termine, subentrava la decadenza da qualsiasi diritto, ma nei riguardi dei «soli» utenti che si erano astenuti, dalla dichiarazione. Diguisaché, occorre una costituzione in mora determinata a rendere operativa la decadenza, dato che il divieto o l'impedimento dovevano estrinsecarsi in atti espliciti, idonei a precisare l'inizio di decorrenza del termine di decadenza comminato dalla legge. Nella specie, nessuna prova è stata offerta dai convenuti, nei sensi or detti.

E neppure sussiste l'altro aspetto della decadenza, prospettata attraverso il richiamo all'art. 13 del T.U. del 1891, in quanto avrebbe dovuto fornirsi la prova dell'inclusione dei diritti pretesi e del fondo gravato, nell'elenco dei diritti delle servitù di uso civico, da formarsi a cura del prefetto interessato e dell'ulteriore corso degli adempimenti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 e 14 del Testo Unico accennato. D'altra parte, il caso in esame non è da includere nella previsione legislativa, ora esaminata, in quanto non trattavasi — e non trattasi. — di usi civici in esercizio, a questi ultimi soltanto riferendosi la legge del 1891, nel complesso delle sue norme. Il legislatore del tempo non si occupò degli usi civici rimasti «latenti» ai quali si è, invece, espressamente riferita la legislazione vigente: segno questo indiscutibile che la precedente disciplina delle decadenze non ebbe a toccare, comunque, le «pretese» di usi non esercitati.

Inconsistente è, del pari, la eccezione di un conflitto di interessi fra il Comune di Cellere e la frazione di Pianiano, dallo stesso rappresentata in giudizio, sotto il riflesso di una implicita richiesta «per sé» degli usi, da parte del Comune, contro la esclusiva appartenenza degli stessi alla frazione, quale titolari di beni «originari». E, in verità, ove pur si tratti di beni di originaria appartenenza di una frazione, la rappresentanza giudiziale della stessa spetta al Sindaco del Comune fino a quando non sia stato nominato, da parte del Prefetto, lo speciale Commissario di cui all'art. 64 del regolamento sugli usi civici del 26 febbraio 1928 n. 332, secondo la modifica al medesimo apportata dall'art. 84 del Testo Unico della legge comunale e provinciale vigente. Sennonché, una pretesa del genere; da parte del Comune, non è stata, comunque, neppure adombrata. D'altro canto, perché sussista conflitto d'interessi con la conseguente inefficacia giuridica dell'assunta rappresentanza, occorre che di un contrasto in atto si tratti e non della sola possibilità che esso abbia a verificarsi in futuro. Al presente, ripetesi, nessuna manifestazione di pretese è intervenuta, da parte del Comune che lo ponga in disaccordo con la propria frazione: il Sindaco, infatti, agisce, come la legge detta, in rappresentanza della stessa, e in piena convergenza di intenti. Non v'è, quindi, ragione di chiedere all'Autorità amministrativa la nomina, per la frazione, della speciale rappresentanza disposta dall'art. 75 del regolamento usi civici.

Delle altre deduzioni di apparente natura pregiudiziale, ma legate ad indagini di merito, si dirà in proseguo, quando le stesse si presenteranno con la possibilità o l'utilità di essere decise.

Pervenuti, così, al centro della disputa, è da rilevare come il Comune di Cellere insiste principalmente, nell'assunto dell'ex feudalità di Pianiano, al cui territorio vuolsi fosse incorporata la tenuta, per la quale è contesa, di Chiovano, al fine di farne discendere, in applicazione del principio «*ubi feuda, ibi demania*» la prova presuntiva della esistenza dei diritti di uso civico pretesi, ma la dimostrazione della feudalità non è affatto raggiunta: né potrebbe comunque, presumersene la esistenza. Per l'affermazione della feudalità, non varrebbe argomentare, *sic et simpliciter*, dall'avvenuta creazione, nell'anno 1537, ad opera del Pontefice Paolo III, del ducato di Castro, (cui fu, in seguito, annessa la contea di Ronciglione), per ritenere che ogni terra fosse, nella circoscrizione del nuovo Stato, divenuta feudale e per trarre da tale premessa, la presunzione dell'esistenza degli usi civici, secondo la massima sopra ricordata. Una posizione del tema contenzioso in tali sensi, è nettamente da respingere. Paolo III, nel dar vita, per la esaltazione della propria famiglia, a detto Stato, vassallo della Chiesa ed a esso preponendo il figlio Pierluigi Farnese, non intese avvalersi dei poteri sovrani per mutare la natura e la disciplina giuridica delle terre che vennero incluse nel ducato. Il Farnese, che vi fu preposto, non giungeva ad esso spoglio di terre sue proprie, le quali erano, invero, di tale entità che servirono da incentivo alla investitura familiare del nuovo Stato. E le terre allodiali del duca tali, in effetti, rimasero, anche per richiamo della stessa bolla di Paolo III. Lo nega la difesa del Comune di Cellere, assumendo che nella bolla papale non è cenno dell'or fatta distinzione di beni, di provenienza della Chiesa gli uni, di originaria appartenenza, gli altri, della famiglia Farnese ed affermando che Pianiano non figurerebbe, comunque, fra le terre menzionate dal Pontefice. I rilievi sono, peraltro, inconsistenti. Invero, la bolla distingue le terre di proprietà della Chiesa, che erano state oggetto di concessione in vicariato ai Farnese, ad opera del pontefice Eugenio IV, Leone X, Clemente VII, e dello stesso Paolo III, da quelle appartenenti, in antico allodio, ai medesimi Farnese ed incorpora le une con le altre, ai soli

effetti, peraltro, della creazione del nuovo Stato, bene intendendo che, nell'eventuale cessazione dello Stato, non dovesse l'incorporazione disposta, far devolvere i beni privati anzidetti nel patrimonio della Chiesa. La volontà del pontefice è chiara, egli disponendo, da un lato, come Sovrano assoluto e, dall'altro, come Capo della Famiglia Farnese. Onde:

.....*Que (quae) semper eorumdem Ranutii antiquoris et aliorum predecessorum nostrorum predictorum et nostra alodia fuerint et sunt nec sedi predictae Romano Pontifici aut Imperatori vel alicui alteri principi vel dominis in temporalibus subsunt nec quoquo erectionis ducatus infrascripti solum et dumtaxat ac non alias aliter et non alio modo. Ita tamen quod per applicationem Vel manus nostre pontificie appositionem huiusmodi in illis nulla penitus nec etiam quoad iuramenti fidelitatis prestationem aut nove investiture a dicta sede petitionem vel alis quaecumque superioritas auctoritas aut iurisdictio nec eidem sedi nec nobis tamquam romano Pontifici neque romanis Pontificibus successoribus nostris pro-tempore existentibus vel aliqui alteri aliquo modo acquiratur nec acquisita censeatur esse possit nec sit. Sed in iusdemmet in quibus contea ut preferturfuerunt et nunc sunt exemptione et liberalitate semper etperpetuoopersistant permaneant et perdurant*». Segue, in letterale dizione: «*Caput montis, Visientium, Thesei, pigiennam, Mozanum, Arleuz et Civitellam ac montisalti et Criptarum etiam cum omnibus et singulis illarum et illorum territoriis et districtibus ac universis carurndem Tusculane et Montefiasconensis aut alterius diocesi Castra et terras ac loca predicta ac etiam cum palatio nostro urbis et universis aliis immobilibus seque movenibus et mobilibus bonis tam hic indicta urbe quam extra ubulibet existentibus. . .*

Per le terre riguardo alle quali, il possesso da parte di Pierluigi «*iunior*» traeva origine dalle precedenti concessioni in Vicariato, ad *tertiarn generationem*, quali terre di proprietà della Chiesa, la Bolla di Paolo III ne offre le individuazione nel modo seguente . . . «*Canini, Cradularum ac Abbadie ad Fontem Castren necnan Vale ntani et latere in vicarium ac PinzaniMCessani et Fassani castra et Insula cum Terra Marthe et Rocha Canarii Montefiasconensis et Tusculane diocesum*.

Dalla enunciativa del testo, risultano, ad evidenza, le imprecisioni grafiche inserite dall'amanuense che trascrisse dalla Bolla pontificia, l'esemplare da cui fu tratta la copia prodotta agli atti di causa. Nel rilasciarla alla parte interessata, il 27 maggio 1926, il Prefetto dell'archivio Segreto Vaticano ha fatto presente che la stessa è stata fedelmente eseguita, «coi suoi errori» dal Codice A.A. Arm. I-XVIII, n. 1712 (foglio 9°-14°), esistente in Archivio. Si che il Commissario del tempo, che presiedeva all'istruttoria della causa, volendo rimuovere ogni dubbio in ordine anche alla denominazione dei luoghi, acquisì direttamente in giudizio, con richiesta all'Archivio Segreto Vaticano una copia del *Summarium investiturae Ducatus Castri facte per Paulum III*», copia che reca in calce la menzione che fu fedelmente estratta dall'esemplare esistente in Archivio, specificamente indicato. La difesa del Comune di Cellere ha mosso rilievi, circa la produzione anzidetta, in quanto sarebbe stata eseguita *non rite* e con-testa d'altra parte, ogni forza probante della stessa, giacchè tratterebbesi di copia falsata, derivante, cioè, da testo interpolato. Ma le accennate obiezioni non sono affatto persuasive. Invero, è da escludere, innanzitutto, l'irregolare acqrsizione del documento, dato il potere di iniziativa che compete al Commissario anche in ordine al materiale di prova. Comunque, è certo che, se le parti discutono sul contenuto del "*Summarium investiturae*", segno è che nessuna menomazione di difesa, in argomento, può essere lamentata, e sol resta da stabilire quale sia allo scopo che ne interessa, l'efficacia probatoria di detto Sommario, in ordine alla inesattezza di trascrizione dalla bolla pontificia di cui si è fatto cenno. Innanzi tutto, è da porre in evidenza che non si tratta, come la difesa del Comune di Cellere, inclina a ritenere, di un semplice riassunto dalla bolla papale, niente affatto impegnativo per l'interprete, giacché l'attestazione, posta in calce al documento, ad opera del Prefetto dell'Archivio Segreto che ebbe a rilasciarlo, indica trattarsi di «copia eseguita fedelmente dall'esemplare di detto Sommario, di mano di Michele Lonigo, esistente in Archivio a fogli 68-70 del tomo 40 dell'Archivio XXXVII, intitolato «*Varia ad Cameram spectantis*». Quel che più conta si è che il «*Sommarium*» è tratto dal libro 195 *litterarum apostolicarurn Pauli 3°*, pag. 111, e ciò sta a denotare che il contenuto della bolla, particolarmente diffuso, fu condensato in un atto «pontificio» (lettera apostolica), all'effetto di agevolare la conoscenza del fatto nuovo, specie da parte dei «nuovi» sudditi. Comunque, non sussiste contrasto fra il testo ampio della Bolla e quello compendioso della «*littera*», come può desumersi dal raffronto dei due documenti e non può dubitarsi, d'altra parte, trattandosi di atti che, pur diversificando nella forma, costituiscono emanazione della medesima autorità Pontificia, come

sia possibile procedere ad un esame integrativo o di chiarificazione della bolla, attraverso la «*littera*» che la concerne. Orbene, la parte della bolla, indicativa delle terre allodiali di casa Farnese, fa menzione, immediatamente prima di Mezzano, di un «*Pigicannam*» che sarebbe un mese assurdamente fantastico, se non rappresentasse la deformazione, ad opera dell'amanuense, del nome di Pianiano, detta anche Piagnano o Plandiano. Ed è allora facile ricorrere al «*Summarium*» per correggere mentalmente, in Pianiano, il «*Pigicannam*»: Pianiano, è, infatti, il nome della località che nel Sommario, precede immediatamente Mezzano, nell'elencazione delle terre «allodiali» farnesiane. Tale correlazione di carattere interpretativo fra i due atti, rimuove, senza lasciar ombra d'incertezza, il dubbio sollevato dalla difesa del Comune di Cellere, circa la inclusione di Pianiano fra le terre libere incorporate nel ducato, secondo il testo della bolla. A questo punto dell'indagine, è da rilevare, per una più completa comprensione degli elementi giuridici, che il caso comporta, che l'adottata enunciativa di «allodialità» non rappresenta un concetto di «adattamento» della «feudalità», nel senso che il Sovrano assoluto abbia inteso, per le terre che fossero state precedentemente infeudate ai Farnese, di porre l'allodio al posto dell'investitura feudale; il che non avrebbe vulnerato la «sostanza» feudale, ma solo rimosso i vincoli fra concedente e investito. Tale «adattamento» rifugge dall'espressa, in equivoca dizione dei documenti pontifici esaminati, che parla degli «antichi» allodi di casa Farnese, col preciso monito che ognora e nonostante qualunque evento, dovessero restare immuni da devoluzione. E di «devoluzione» delle terre «proprie» dei Farnese, fra le quali, giusta gli esaminati atti pontifici, è da includere Pianiano con Chiovano, non è il caso di parlare a tenore di quella «*Adeptia possessionurn*» che reca la data del 29 marzo 1650 e che pose in esecuzione l'atto di vendita del ducato di castro, da parte di Ranuzzo Farnese al Pontefice Innocenzo X, e, per esso, alla Camera Apostolica (19 dicembre 1649). Argomenta la difesa del Comune di Cellere, che, se col venir meno dallo Stato vassallo, i beni infeudati tornarono indistintamente e non importa se nelle forme di un contratto di diritto comune (la vendita), — dato che lo stesso si estrinsecò con gli effetti propri della devoluzione — al Sovrano concedente, la natura feudale delle terre tutte comprese in detta vendita e nella successiva «*adptio possessionum*», sarebbe incontrovertibile e dovrebbe cadere ogni altra chiosa degli atti istitutivi del ducato di Castro. Ma anche questa volta, la difesa del Comune si appoggia ad argomento labile, giacché, fissata la premessa, incontrovertibile, secondo la fatta dimostrazione, che lo Stato di Castro comprese, con le terre proprie della Chiesa, anche quelle di privati ed esclusivo dominio della famiglia Farnese, è ovvio che nell'atto di immissione in possesso, da parte della Camera Apostolica, funzionante quale organo preposto all'amministrazione del patrimonio della Chiesa (*Fideus*), furono compresi i beni allodiali farnesiani «come tali» e ciò spiega l'azione del richiamato contratto di diritto comune (vendita). D'altro canto, la volontà del proprietario dei beni (Ranuzzo Farnese) che dimetteva il ducato, nella stretta di onerosa passività, sorpassava legalmente il divieto del Pontefice che non dovessero i beni dei Farnese disperdersi, giacché non era rimasta, comunque, inibita la libera determinazione del «*dominus*» di disfarsi, eventualmente delle proprie terre, cessando lo Stato di Castro la propria esistenza.

A questo punto, vi sarebbe ragione di concludere che la tesi della feudalità, perseguita dalla difesa del Comune di Cellere, è documentalmente ed autorevolmente smentita. Sennonché, la stessa difesa richiama notizie di avvenimenti anteriori alla formazione del ducato di Castro, per desumere che Pianiano e Cellere, ebbero, nel medioevo, i propri signori feudali. Risulterebbe, secondo detto assunto, che papa Alessandro III, cedè ai Viterbesi, nel 1181, Cellere con Pianiano e Castellardo. Peraltro, tale notizia, non altrimenti documentata, trova smentita nel Moroni (Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica B; vol. 102 p. 90) il quale scrive, a proposito di Cellere: «di questo paese leggo nel Bussi, che Papa Alessandro III donò Cellere a Viterbo» ed afferma, lo stesso Moroni, a pag. 297 del medesimo volume «che Alessandro III si recò a Viterbo e, confermatine i privilegi, ne concesse di nuovi con il dono di Canino, Cellere e Castellardo». E ciò trova conferma nelle Cronache della città di Viterbo (p. 8) del Ciampi il quale dice, peraltro, che fu Innocenzo III e non Alessandro III a dare a Viterbo, Castellardo, Cellere e Canino. Tali riferimenti non riguardano, quindi, Pianiano; ma, anche se nell'accennata donazione, fosse compresa Pianiano, il fatto costituirebbe prova negativa di feudalità, giacché Viterbo era città libera, dipendente direttamente dal Pontefice e sede del Rettore del Patrimonio di S. Pietro, alla quale alcuni dei paesi circonvicini si accomandavano per evitare le prepotenze di avventurieri.

Altra citazione concerne gli atti del 15 ottobre 1214, coi quali i «signori» di Pianiano, Cellere, Pianzano e Castellardo, giurarono, anche a nome degli uomini della loro terra, obbedienza al

Comune di Viterbo. Ciò risulta dal Pinzi («Storia della città di Viterbo», vol. I, pag. 261), allo stesso modo che dal Lanzi («Memorie della regione Castrense», pag. 49, nota) si afferma che ancora nel 1254, i «Signori» di Bisenzio, unitamente a quelli di Canino, Castellardo, e Pianiano avevano rinnovato l'atto di sottomissione a Viterbo. Ma la circostanza che negli scritti di cui è cenno, si parla dei «signori» di Plandiano (Pianiano) e di altri «signori» dei paesi limitrofi, non può indurre a identificare la qualifica anzidetta con quella di «feudatari», giacché la espressione «signori» ha il solo significato di «reggitori», in quel momento, del paese. Del resto, dell'esattezza dell'accennata interpretazione trovasi una riprova nella parte dello scritto in cui si specifica che Gualtierino e Tomascio, «signori» di «Plandiano» *«tamper se, quam nomine et vice universitatis omnium hominus dicti castris promiserunt (ai Consoli di Viterbo) facere guerram et pacem, exercitum, hostem, albergarium comuni Viterbii et non auferre nec auferre facere diricturam alieni Viterbiensi nec aliqui de districtu et solvere annuatim in Viterbio in carne levamine seu carne primo quinquaginta solidos semens»*. Sono, quindi, gli uomini e tutta la popolazione di Pianiano e di altri paesi a darsi a Viterbo, per essere difesi ed assistiti. Ulteriore conferma che la parola «signori» non consente, nel caso in esame, diverso significato, si ritrae da altro documento richiamato dal Campanari a pag. 175 della sua «Storia di Toscanella»: ivi si legge che *«die martis XI dicti mensis (anno 1270) juraverunt Rolandus, Stephanus Stephani, Alexander, Julianus et Fidentia»*. Costoro non sono altri che i reggitori della cosa pubblica di Pianiano, essendo inconcepibile che fossero in numero di sei i «feudatari» del luogo. Né vale richiamarsi per la tesi della feudalità, alla circostanza che Pianiano ed altri castelli si ribellarono, il 30 aprile 1314, al Vicario del Rettore del Patrimonio, che favoriva il partito ghibellino, nemico del Pontefice. L'indicazione risulta tratta dal Lanzi (Memorie sulla regione castrense, pag. 82); però, fra i Comuni «guelfi» intervenuti, non figura Pianiano, cosicché l'inclusione che se ne vorrebbe fare, sarebbe arbitraria. Del resto, la notizia non è affatto conferente alla tesi della difesa di Cellere, giacché lo storico parla di «comuni» della provincia del Patrimonio e non di «feudatari». Si erano, in quella epoca, costituiti nella zona, i Comuni la cui attività politica era favorevole alla Chiesa la quale si alleava ad essi nella lotta contro l'Impero. La stessa difesa del Comune di Cellere, riferendosi alle vicende dei prefetti (governatori) di Vico e degli Orsini, dal 1354 al 1470, afferma che i Castelli di Cellere e di Pianiano appartennero prima ai prefetti di Vico, furono poi soggetti alla contea di Toscanella, governata dal capitano di ventura Angelo di Lavello, detto Tartaglia, e, infine, trasferiti agli Orsini. Ma tale succedersi di avvenimenti non risulta documentalmente accertato, in quanto dagli storici che si occuparono della materia, il Lanzi nell'opera indicata, pag. 107, non parla di Pianiano: non ne fa cenno il Ciampi, nelle Cronache della città di Viterbo (pag. 113); né il Moroni (opera anzidetta, vol. 101, pag. 29) menziona Pianiano fra tanti altri castelli. Da ultimo non ne parla lo stesso Lanzi a pag. 142 e 145 delle sue memorie. Ma la difesa del Comune di Cellere, insistendo nella tesi della feudalità, si richiama, da ultimo, a due elementi che ritiene decisamente probatori del proprio assunto. Il primo riguarda la circostanza che un Cola di Nino, di casa Farnese, risulta compreso in un elenco di «nobili» che prestarono giuramento al cardinale Alborno, allorché quest'ultimo, nell'anno 1364, perdurando la «schiavitù» avignonese del Papato, nel corso delle tristi vicende che accompagnarono quell'oscuro periodo della Chiesa, si volse a restaurare l'autorità Pontificia, venuta meno anche nella provincia del Patrimonio, principalmente a causa della ribellione dei nobili, fra i quali era quel Giovanni di Vico *«filius Belias, publicus Dei et ipsius Ecclesiae inimicus»*. Il «registro camerale» dell'Alborno, cui si richiama la difesa del Comune di Cellere, fa menzione dei paesi posti sotto la giurisdizione del Rettore del Patrimonio Besti Peari in Tuscia, allo scopo di precisare i diritti e gli obblighi di ciascuno di essi. Furono chiamati alla restaurazione della chiesa, baroni, nobili, civitates, castra, della provincia della Chiesa (Campanari «Tuscania e i suoi monumenti»: tomo II pag. 226, doc. XLIX). Sì che il giuramento detto dei «nobili» non era, pertanto, la «*promissio*» di soli «*feudatari*», ma anche di notabili, indicati secondo la entità patrimoniale di propria spettanza. Così per Alviano, si parla di octava e anche sextadecima parte. Cola di Nino, assunto nell'elenco come «*dominus* » castris Plandiani, è il signore del luogo, signore, delle terre e del castello; e si è già visto come i Farnese, forniti di antichi allodii, godessero di ampie concessioni in vicariato e dalla trasformazione di queste ultime e dalla coeva incorporazione degli allodi, sortirono e la creazione e la infeudazione del ducato di Castro. Feudatario in tal modo, diventa il discendente degli antichi proprietari, il continuatore delle antiche famiglie, il quale ai diritti patrimoniali e familiari, ricevuti in eredità, aggiunge, ora, i nuovi, di carattere pubblico. I primi rimangono sempre a fondamento della sua condizione; i secondi

accedono e vi si uniscono, senza alterarne sostanzialmente i caratteri. Ed è quanto può dirsi avvenuto nel caso dei Farnese.

Da ultimo, su tale assunto della feudalità di Pianiano, la difesa del Comune di Cellere argomenta per la propria tesi, da una epistola di Papa Nicolò III, del 28 aprile 1278, disponente il ritorno di concessioni « *ad ius S.R.E.* ». L'epistola, diretta ad un Pietro Saraceno, « *rectori Masse Tribarie*», elenca un insieme di località e, fra esse, un «Pianiano, » quali «*castra ad Ecclesiam Romanam spectantia, a nonnullis occupata et alias minus iuste detineri dicantur. Nos nolentes* — scrive il Pontefice — *ius eiusdem Ecclesiae in hac parte*» *negligere.... ad manustuas castra ipsa recipiens, illa facias fideliter custodiri*».

È da osservare che le località indicate si appartengono ad una stessa circoscrizione fondiaria (mazza) delle Alte Marche, nella diocesi, sembra, di Montefeltro, né vi accede alcun nominativo di contrada dell'Alto Lazio. E' ovvio che il rettore di quella diocesi marchigiana non aveva « *jurisdictio*» fuori della stessa, sì che la Pianiano di cui è cenno nell'epistola, è diversa da quella che ne occupa e di null'altro tratterebbesi, nella specie, che di una omonimia. La difesa dei convenuti, dal canto suo, ha precisato che la Pianiano, rientrando nella menzionata devoluzione, sarebbe stata oggetto di concessione in vicariato, di cinque in cinque anni, dal Pontefice del tempo ad un Binaccione dei conti di Pianiano. Non sono state indicate più precise notizie, ma vi è quanto basta per ritenere che nessun nuovo apporto ne è scaturito a favore della tesi della feudalità. Esclusa la feudalità, in vista delle svolte premesse, l'allodialità di Pianiano è elemento che deve essere posto alla base delle indagini ulteriori, dirette a stabilire se sulla tenuta di Chiovano siano, in effetti sussistiti gli usi civici denunziati, a favore della popolazione di Pianiano, prova il cui onere ricade sul Comune che, con l'accertamento, ne reclama la liquidazione. Vero è che non occorre individuare alcun titolo particolare costitutivo di tali diritti, dal momento che l'esercizio degli usi che si arretra pacifico nel tempo, basta a fermare per sempre il diritto, senza che successive interruzioni del godimento abbiano ad estinguerlo. La lotta di baroni e signori contro gli usi popolari, è nota che contrassegna a larghi periodi di storia e non di rado è accaduto che le popolazioni siano state costrette a desistere dall'esercizio degli usi loro spettanti e li abbiano ripresi e di nuovo perduti, con alterna vicenda. È ovvio, tuttavia, che la prova della sussistenza di tali diritti non possa desumersi da elementi equivoci e che atti, di per sé inidonei a suffragare l'esistenza di un diritto, non ne ingenerino la certezza sol perché ripetutisi nel tempo. Proteste, suppliche, affermazioni, mai raccolte dall'altra parte interessata, non possono assurgere a prova del diritto contro quest'ultima, specie se smentita da elementi contrari e se, come nella specie, si mostrino del tutto inidonee a dimostrare quel minimo, atto a stabilire che l'uso civico abbia assunto concreta consistenza nella materialità del suo esercizio. Ogni tentativo, infatti, di introdursi a Chiovano, allo scopo accennato fu represso e furono multati, per danno dato, i naturali di Pianiano che si accinsero al pascolo e chi giudicò delle sanzioni furono gli ufficiali camerale del duca ovvero gli affittuari della tenuta, *loco domini*. Può dirsi, in sintesi, che si è trascinato, nel tempo, un contrasto, sopito e ripreso, secondo le circostanze, senza che la parte veramente interessata alla chiarificazione, la Comunità, giacché esclusa dagli usi, fosse riuscita a raggiungerla: ciò che sarebbe stato attuabile, se non altro, quando, scomparso il ducato di Castro, col passaggio delle terre alla Camera Apostolica, si profilò, come appresso si dirà, la possibilità di una idonea garanzia giurisdizionale dei diritti delle comunità, attraverso la Congregazione del Buon Governo. Né, del resto, potrebbe rintracciare fondamento del buon diritto, nel solo fatto che le proteste risultino formulate, in pro di una popolazione, dai suoi organi rappresentativi, giacché, anche in tal caso, non potrebbe deflettersi dalla regola circa l'onere della dimostrazione del diritto. Ond'è che proteste e querele, non appoggiate a fatti univoci concreti, ad elementi logici o giuridici, non possano contrassegnare una situazione di diritti e risente di un ondeggiamento assertivo, in certa guisa inconseguente, la stessa difesa del Comune istante, in cerca, essa pure della propria certezza.

Né così argomentando, il decidente intende addebitare al Comune di Cellere l'omessa esecuzione delle ordinanze commissariali che disposero la produzione in giudizio dei volumi delle deliberazioni consiliari, riferentisi al lungo periodo rimasto documentalmente inesplorato. È al fondo della inesecuzione, l'affermazione della difesa del Comune, delle impossibilità di ottemperare all'ordine di giustizia, per mancanza delle richieste deliberazioni. D'altro canto, se i convenuti (non assumendo il decidente altre iniziative, al riguardo) avessero voluto fornire prova contraria alla resa dichiarazione, avrebbero potuto provvedere a indagini dirette, trattandosi di documenti depositati in un archivio comunale, cui non si addice la salvaguardia degli archivi «domestici» e ciò anche con

l'eventuale richiesta che copia al Comune che non avrebbe potuto frapporre la sua veste di parte in causa e il principio che la parte non può essere tenuta ad «*edeTe contra se*». Comunque, a definire tal punto, che ha continuato a ingenerare contrasto fra le parti, inserendosi nelle richieste attrici conclusive, ritiene il decidente che, non perseguendosi, in modo alcuno, l'esecuzione delle ordinanze di cui si tratta, né derivandosi dalla mancata produzione, alcun elemento presuntivo a carico del Comune inottemperante, non sopravviva ragione formale di revoca delle ordinanze stesse, che apparisce, allo stato, del tutto ultronea.

Accingendosi all'esame del merito, osserva il decidente che, sulla traccia della memoria a stampa, redatta nel 1908, dall'allora segretario comunale di Cellere, Teofilo Lattanzi, le relazioni istruttorie dell'Avv. Manganelli e dell'Ing. Pinchera hanno concluso per la ritenuta esistenza dei diritti civici di pascolo e di legnatico (peraltro, non in esercizio) a favore delle Comunità di Pianiano e di Cellere, sulla tenuta di Chiovano, ma tale convincimento non resiste ad una critica obiettiva.

A prova dell'uso civico di pascolo su Chiovano, è stata, innanzitutto, richiamata la delibera del Consiglio comunale di Pianiano del 17 marzo 1585. Risulta dalla stessa che i priori di Pianiano erano stati chiamati a Castro, capitale del ducato e sede dell'uditore generale, per dare sicurtà del pagamento di una multa di scudi otto, inflitta ad un cittadino di Pianiano, introdottosi col bestiame in Chiovano. Si protesta in consiglio, contro l'arbitrario impedimento frapposto al pascolo in Chiovano: « esserci stato notato, per conto della selva di Chiovano, che non ci dobbiamo entrare, con li nostri bestiami a pascere, alli 3 di marzo, il che è fuori dei nostri soliti », fuori, cioè, della consuetudine invalsa. Il non potere entrare alli 3 di marzo, potrebbe far supporre che lo si potesse in altra data; ma, ove si consideri essere pacifico che il pascolo autunnale-invernile era di spettanza della Camera Ducale, appare certo che, con l'opporvi al pascolo primaverile-estivo (dai 3 di marzo alla festività di S. Angelo (29 di settembre), si veniva ad escludere qualsiasi possibilità di pascere in ogni altro periodo dell'anno. Proponeva il Consiglio di far controllare la consuetudine pretesa, attraverso una inchiesta da condursi presso le popolazioni confinanti, ma trattavasi di proposta che si preannunciava senza pratico risultato, giacché l'uso, se effettivamente sussistente, sarebbe stato di tale pubblica notorietà da escludersi qualsiasi presunzione di ignoranza. È certo, comunque, che la Comunità di Pianiano non ottenne il riconoscimento richiesto, dato che quel Consiglio comunale, nella seduta del 4 aprile 1589, fu del parere di « prendere » in ogni modo, il *jus pascendi* in Chiovano per la durata di dieci anni, e il contratto fu stipulato e rinnovato, alla scadenza, per sei anni, come risulta dalle delibere 9 e 14 novembre 1606; poi, non ulteriormente rinnovato, sopravvenne un inasprimento di sanzioni, ad opera del Governatore generale del ducato, nei confronti dei pascolatori abusivi. La delibera dell'8 settembre 1658 contiene l'affermazione che « il capitano Vittorio Criletti non ci vuole mantenere li nostri iusi nella tenuta di Chiovano, essendo stato sempre solito di potervi andare con li nostri bestiami ». Ma, trattasi di dichiarazione non rispondente a verità, in quanto smentita dalla delibera, innanzi esaminata del 17 marzo 1585; dal contratto di molti anni prima (11 novembre 1641) col quale la stessa Camera ducale aveva venduto le erbe di Chiovano, sino alla fiera di Toscanella, cadente nella seconda domenica di settembre: vale a dire, proprio quel pascolo estivo che si dice essere stato goduto ognora dalla popolazione. Si è parlato, nella delibera del 4 maggio 1653, di esercizio di giurisdizione, su Chiovano, per affermare non essere lo Stesso di spettanza della Camera Apostolica. Al riguardo, sé per la difesa del Comune di Cellere, la manifestazione della giurisdizione, in materia di danni dati per pascolo abusivo, costituisce implicita manifestazione della sussistenza del diritto relativo, si tratterebbe di elemento inconferente alla tesi difensiva del Comune, sì come contraddetto dalla delibera consiliare del 17 marzo 1585, dalla quale risulta che la multa di scudi otto fu irrorata dall'uditore del ducato. Il vero è che il regime amministrativo della Camera Apostolica, sostituitosi a quello della Camera ducale, riaffermò la precedente intransigenza sul punto del mancato riconoscimento delle pretese dei Pianianesi su Chiovano. Infatti, l'operato del capitano Criletti non venne smentito dalla Camera Apostolica, tanto che il Consiglio Comunale di Pianiano deliberava, il 22 maggio 1661, di inviare a Capodimonte una persona per vedere se il Signor Ministro ci vuole mantenere i « *jussi pascendi* » nella selva di Chiovano. E lo stesso Consiglio Comunale, nella seduta del 29 gennaio 1668, si propone il quesito se convenga prendere in affitto Chiovano, oppure sostenere il *jus pascendi* che ha la Comunità di Pianiano. E nella seduta del 21 settembre dello stesso 1668, si propone, ancora una volta, di inviare persona a Roma per ribadire le ragioni del Comune e per ovviare ai grandissimi pregiudizi che « appaiono a questa Comunità per il pascolo di Chiovano ». Circa le fatte

affermazioni, non è da mettere in dubbio che i «grandissimi pregiudizi» fossero l'effetto del pascolo esercitato in Chiovano: peraltro, dal bestiame affidato in Chiovano dall'affittuario della tenuta con sconfinamenti nelle coltivazioni della parte «smacchiata» della tenuta: argomento cui si darà cenno più ampio, quando, a proposito del legnatico, si dirà della delibera 11 aprile 1649. Merita attenzione l'istanza che, in data 11 marzo 1667, i priori della Comunità di Pianiano rivolsero alla Congregazione del Buon Governo, alla quale veniva denunziato lo spoglio subito dalla popolazione del luogo, nei riguardi del pascolo, esercitato *ab antiquo*, in Chiovano. Si fa presente il grave danno e pregiudizio risentito e si prega di voler ordinare a chi spetta che «giustificato il solito antico, per il sopradetto *jus*, il Pubblico non sia impedito, in detto pascolo, quale si farà per testimoni, non solo di questa terra, ma da testimoni forestieri delle terre convecine, avanti a qual Giudice parerà più opportuno e mentre ne speriamo l'ordine sperato sopra ciò». Seguono la firma dei priori. A tergo, leggesi: 2 aprilis 1667: inviatur consilio Gubernatori Viterbii».

Potrebbe dirsi che, dopo proteste, tentennamenti, richieste, la Comunità di Pianiano si fosse decisa a far risolvere la contestazione relativa al pascolo su Chiovano in sede contenziosa. Si chiede, infatti, di essere rimessi davanti al giudice competente e tale giudice era per l'appunto, la Congregazione del Buon Governo (dall'Archivio di quest'ultima risulta estratta l'istanza alla quale si fa richiamo). Istituita da Clemente VIII, il 15 agosto 1592, la Congregazione del Buon Governo ebbe giurisdizione e facoltà di provvedere a risolvere tutto ciò che stimasse «espedito ed utile alla buona economia dello Stato ecclesiastico».

L'istruzione all'uopo dettate, si estesero fino a comprendere l'elenco dei beni stabili e giurisdizionali con tutte le «servitù civiche». Con la costituzione del 15 ottobre 1592, si diede alla Congregazione la potestà di, giudicare nelle cause riflettenti i comuni, in materia civile e penale «*de maleficiis*». Clemente XI (1701) elesse la Congregazione del Buon Governo in vero e proprio tribunale, concedendosi ai suoi ponenti il voto decisivo. Quale autorità tutorea dei Comuni, la Congregazione giudicava in tutte le cause sui diritti e demani comunali e, quindi, in questioni anche di esercizio delle servitù civiche. Non era, tuttavia, permesso che le liti si introducessero a nome della Comunità, se prima non fossero preceduti la risoluzione del pubblico Consiglio e il parere del Governatore locale. Il ricorso della Comunità di Pianiano fu trasmesso per parere, come s'è detto, al Governatore di Viterbo il 2 aprile 1667. Niente altri risulta dal seguito della pratica, ma, poiché la fase preliminare del procedimento aveva avuto inizio, se la soluzione attesa della Comunità fosse stata, in effetti, raggiunta, la stessa avrebbe riacquisito l'esercizio del pascolo, mentre è pacifico che la popolazione interessata dovette ancora astenersi dal pascolo in Chiovano, come si evince dal richiamo fatto ai due monitori catastali del 1777, ove si afferma che l'uso del pascolo non è goduto. È logicamente da ritenere che il parere del Governatore di Viterbo sia stato sfavorevole all'assunto dei priori di Pianiano, sì che la causa non poté avere ingresso davanti alla competente Congregazione del Buon Governo. Né la Camera Apostolica che con la fine del secolo XVIII e al principio del secolo XIX, poneva termine al sistema dell'affitto generale delle terre dello Stato di Castro e dava inizio a quello delle enfiteusi separate, cessò di fronte agli affittuari e poi enfiteuti Sterbini e costoro, a loro volta, nei confronti dei subaffittuari e subenfiteuti, dal disporre di Chiovano come di terra «a tutto frutto»: il che, se significò certamente che nessun esercizio di usi avveniva in detta tenuta, non potrebbe essere, tuttavia, indice sufficiente della insussistenza, in linea di diritto, degli usi pretesi. Per principio generale, concordemente ammesso dalla giurisprudenza e dalla dottrina, la semplice dichiarazione che il fondo viene venduto o, comunque, ceduto libero ed esente da qualsiasi vincolo e peso, non importa l'abolizione degli usi civici che lo gravano. Tale dichiarazione ha effetto soltanto fra i contraenti; non ne ha alcuno in rapporto ai terzi, titolari di diritti civici. Questi seguono il fondo e continuano ad esistere anche quando sia passato ad un nuovo proprietario, qualunque sia la formula adottata nel contratto. Ed invero, gli usi civici sia che vengano considerati quali servitù prediali ovvero quali diritti di condominio, non possono essere aboliti per una semplice dichiarazione di libertà del fondo, apposta in contratto. Se si considerano come diritti di condominio, come lo ritiene la prevalente dottrina e giurisprudenza moderna, alla quale si è di recente unita la nuova legge sugli usi civici, è evidente che la dichiarazione di libertà, fatta nel contratto, non potrebbe intaccare il diritto dei condomini, cioè dei cittadini. Se si considerano quali diritti di servitù prediali, anche in tal caso, gli usi civici non si potrebbero estinguere per la dichiarazione di libertà fattane in contratto; perocché, nessuno dei modi di estinzione delle servitù prediali si sarebbe verificato nella specie (confusione, distruzione del fondo); quanto alla prescrizione, essa non può invocarsi per le servitù civiche che, tanto per diritto

pontificio quanto per diritto italiano e così pure per diritto comune, imprescrittibili. Né, d'altra parte, di estinzione dei diritti civici in Chiovano sarebbe a parlarsi con riferimento all'avvenuta soppressione della Comunità di Pianiano, disposta con sovrana determinazione pontificia del 1734, alla quale fece seguito l'incameramento dei suoi beni da parte della Rev. Camera Apostolica, con la presa di possesso del castello ormai diruto, delle terre, ragioni e rendite di detta Comunità soppressa.

Infatti, il nucleo superstite della popolazione, decimata dall'aria insalubre, si trasferì nel non lontano abitato di Cellere, ricostituendosi in Pianiano, dopo che le famiglie Albanesi, emigratevi da Scutari, vi presero stabile stanza: fra le stesse, quegli Sterbini che ebbero in affitto, con rogito del 16 febbraio 1761, «a tutto frutto», Chiovano, con l'espresso ammonimento che non potesse l'affittuario spingersi oltre il limite della tenuta, specialmente in Monte Mario, Valle Piastrella e Valle del Timone, soggetta ad usi civici. Il che sta a denotare che là dove erano usi civici, la Camera Apostolica ne imponeva, anche contrattualmente, il rispetto ai propri concessionari e che la soppressione della Comunità non era stata considerata dalle stesse autorità pontificie come causa estintiva degli usi civici, là dove questi fossero sussistiti (del resto, la popolazione, rientrata e ricostituito in Pianiano, dopo gli anni del forzato abbandono, avrebbe riacquisito i diritti civici, ove li avesse perduti per quella finzione giuridica propria del romano *jus post liniinii*, che la giurisprudenza remota e recente ha, del resto, equitativamente, applicata in consimili casi. Ed è notevole il rilievo che gli usi civici tornarono in esercizio nelle terre ex comunitative, per prime cedute agli Sterbini che ottennero poscia in enfiteusi, a terza generazione mascolina, dal Pontefice Pio VI, Chiovano, confinante con le altre terre, in loro godimento. La circostanza che Chiovano è stata considerata come tenuta libera da usi civici e, come tale, suscettibile di maggior reddito, di scarso e di nessun rilievo giuridico, per le considerazioni di cui innanzi s'è detto, acquista efficacia di sintomo rivelatore, se posta in relazione con l'imposto rispetto degli usi civici nelle terre ex comunitative di Pianiano. La Camera Apostolica, infatti, non cessava di mostrarsi rispettosa degli usi civici là dove gli stessi rispondevano allo stato di diritto consolidato, mentre continuava nel regime del riconoscimento della libertà, piena e assoluta, dei fondi, nei casi che, come per Chiovano, si era nella linea, storica e giuridica, della loro inesistenza. Onde cade quell'accostamento che la difesa del Comune di Cellere, espone fra la Banditella e Chiovano, per dedurre che, se la prima fu affrancata dagli usi civici nel 1852, anche Chiovano, prossima alla Banditella, dovesse e debba avere la medesima sorte. La illazione è destituita di fondamento, in quanto gli usi civici della Banditella si erano l'espressione della cessata sua demanialità, mentre Chiovano non è terra ex comunitativa né è risultata di natura ex feudale, onde la necessità che la prova dell'esistenza degli usi civici sia, per quel che la riguarda, adeguatamente raggiunta. A tale obbietto tendono le ulteriori deduzioni del Comune che vorrebbe, a questo punto, dimostrare che Chiovano era una «bandita» comunale. Tale affermazione, posta in termini così recisi, contraria, in verità, con le espressioni antiche e recenti della comunità di Pianiano e di Cellere che mai sollevarono pretese alla demanialità di Chiovano, sol restringendo ogni loro istanza, sia nei confronti dei Farnese che della Camera Apostolica, agli usi civici, sì come gravanti quella terra privata. Sarà agevole, peraltro, dimostrare la erroneità dell'assunto, la quale trae ragion d'essere dalla circostanza che Chiovano era confinante con le terre- demaniali delle Sterpaglie e della Banditella, onde la possibilità di un equivoco sui puliti locali di riferimento. Dalla delibera del 9 settembre 1588, risulterebbe, a detta del Comune, che la bandita dei buoi veniva fatta entro Chiovano e, precisamente, nella zona fra i due vertici di Chiovano: il passo di Strozzavolpe (che è l'estremo punto triconfine tra Pianiano, Ischia e Canino) e la valle della Chiesa, ubicata ad oriente della «Banditella» e, quindi, di Chiovano. La «Bandita» avrebbe dovuto comprendere una lunga fascia di terreno, in minima parte entro la Banditella e, per la parte maggiore, in Chiovano. Altra bandita, sempre secondo l'assunto del Comune, si costituì, ai sensi della delibera consiliare del 17 dicembre 1589, con ubicazione dalla via di Castro al passo per la via di Castro ed Ischia indietro et a fine fosso di Strozzavolpe che è al confine settentrionale di Chiovano. Anche tale «Bandita» includerebbe Chiovano, perché il passo della via di Castro ed Ischia è sito a sud di Chiovano, costituendo la strada di Castro il confine sud-ovest di Chiovano. Conferma, ancora, di questo «disporsi» di Chiovano, da parte della Comunità, risulterebbe dalla circostanza che in tutti gli atti, Chiovano è indicata come «la Selva» e la delibera del 28 gennaio 1596 reca, fra altro, la disposizione che per otto giorni, non si dovesse vendere il pascolo della «Selva e delle altre bandite». E che la Selva si identificasse con Chiovano risulterebbe dalla proposta presentata nel

Consiglio del 12 dicembre 1599, nella quale dicesi che si vuole fare un « giaccio » agli Sterpogli, contrada della Banditella, da parte di un pecoraio, con richiesta, della zona dalla via del Piano verso la Selva: ora si argomenta dalla difesa del Comune di Cellere — per andare dalla Banditella o Sterpagli al Piano, cioè alla bandita del Piano o Pianetto, occorre passare per la Selva di Chiovano.

Tali argomentazioni non colgono, tuttavia, il giusto segno: infatti, nella stessa delibera del 9 settembre 1588, si spiega che la «bandita» dei bovi sia e s'intende nella Valle della Chiesa *in su*, confinando al passo di Strozzevolpe. Ed allora, il passo anzidetto è a monte della Valle della Chiesa, e, poiché costituisce il punto di incidenza sul fosso della strada che da Pianiano conduce ad Ischia, cade a molti chilometri di distanza a nord-est di Pianiano. In relazione alla pretesa bandita di cui alla delibera consiliare del 17 dicembre 1589 (bandita in Chiovano, dalla via di Castro al passo per la via di Castro ad Ischia, « indietro » fino al fosso di Strozzevolpe che è il confine settentrionale di Chiovano) l'unica via che conduce da Pianiano a Castro e ad Ischia, si sdoppierebbe diventando una via per Castro ed altra per Castro, ed Ischia. Si opinando, si viene a dimenticare che, molto più tardi, a stare alla delibera del 9 marzo 1653, si reclamò in tale data, la strada per andare a Chiovano: il che basterebbe ad escludere che il passo della strada per Castro ed Ischia, potesse cadere in Chiovano. D'altro canto, non si riuscirebbe a comprendere « come » potesse il Comune di Pianiano formare nel « 1389 » bandita in Chiovano (cioè, disporre di Chiovano) e, nello stesso « 1589 », acquistare il *jus pascendi* in Chiovano e ciò a' sensi della delibera, sopra accennata, del 4 aprile dello stesso anno, a meno che non si volesse ritenere che il Comune di Pianiano, concluso il contratto, avesse sulla così acquisita disponibilità delle erbe della tenuta, effettuato le bandite di cui è cenno; ma sarebbe, allora evidente, che tale ipotesi non legittimerebbe, in alcun modo, la tesi perseguita dal Comune, che ne uscirebbe del tutto smentita.

In ordine alle altre delibere, del 28 gennaio 1596 e del 12 dicembre 1599, secondo il cui tenore, il Comune intenderebbe individuare nella « Selva », la selva di Chiovano, è a dirsi che la tesi è contraddetta dalla circostanza che il Comune di Pianiano aveva una propria « selva », quella che, una volta disboscata, prese il nome di « Roggi » (roggiore significava « smacchiare » agli effetti del dissodamento): nel catasto Piano, risulta allibrata in pieno dominio, alla Comunità di Cellere e Pianiano, con la denominazione di « Tenuta della Selva o Roggi ».

L'argomento, ora chiarito, della pretesa « bandita » comunale di Chiovano, induce al rilievo che, a tutt'altro effetto, era la « selva » di Chiovano denominata « bandita », bandita, nel senso di terra costituente riserva dei suoi proprietari, i Farnese (a quanto pare, di caccia) giacché la tenuta stessa, triconfine, aveva due confini naturali e poteva essere così, come fu, agevolmente presidiata da ogni ingresso abusivo di pretendenti al pascolo.

La difesa del Comune di Cellere vorrebbe inserire a riprova degli usi pertinenti alla popolazione in Chiovano, le norme farnesiane circa le « chiuse »: l'editto, cioè, di Orazio Farnese del 2 giugno 1549 e le disposizioni emanate nel 1611 dall'uditore generale del ducato di Castro. In relazione alle quali, si argomenta che, non essendosi Chiovano uniformata alle prescritte recinzioni, non potesse esimersi dal subire l'esercizio degli usi dei naturali di Pianiano, secondo le possibilità di sfruttamento offerte dalla tenuta. Sennonché, le forme di cui trattasi hanno per presupposto che l'esercizio degli usi fosse, sulle terre, un dato pacifico, mentre, nella specie, ricorre la prova della persistente reiezione della pretesa di usi, in Chiovano e la dimostrazione che ogni intromissione di estranei nella tenuta fu agevolmente repressa. Tale facilità di repressione era consentita dalla giacitura triconfine di Chiovano; dall'essere due suoi confini di conformazione naturale; dalla sua lontananza dal centro abitato di Pianiano e dalla difficoltà di accesso per mancanza di strade. E la struttura di « Selva » consentanea all'esercizio della caccia, spiega la denominazione di « bandita », usuale per Chiovano, nel significato volto a denotare la piena signoria del *dominus*, senza il consenso del quale, ogni ingresso di estranei era impedito e represso. E la Comunità di Pianiano, allorché volle assicurarsi il pacifico godimento del pascolo di Chiovano, acquistò, per suo conto, le erbe signorili.

Altro argomento della difesa del Comune si è quello desunto dall'atto del 19 dicembre 1660, col quale Ranuzzo Farnese investì di nullità l'atto di vendita del ducato di Castro, per viltà di prezzo.

La Rev. Camera, nello smentire il fondamento dell'assunto, fece presente la diminuzione di valore subita dal ducato, per effetto della sua condizione di feudo della Santa Sede. Ma il rilievo non sta certo a denotare che la Struttura feudale soppiantò l'allodio farnesiano preesistente e che usi civici ne fossero derivati per concessione del feudatario; ma soltanto che, le terre ducali

soggiacquero a gravi oneri per l'acquirente in conseguenza delle ingenti passività a ipotecarie contratte e non dimesse da parte degli ultimi duchi.

Si perviene, adesso, all'esame di un documento, al quale la difesa del Comune di Cellere annette particolare importanza. Trattasi del certificato rilasciato il 2 luglio 1908, dall'Agenzia delle Imposte di Toscanella, il quale attesta, in riferimento al catasto Piano del 1777, l'esistenza (in filza n. 190) dell'assegna catastale del seguente tenore:

«Comunità di Cellere con Pianiano — *Jus pascendi nella tenuta di Chiovano*, dal mese....., come consta da due monitori esistenti in questa Segreteria quale al presente non gode». Detta assegna è riportata nel suo testuale tenore, sotto la data del 1778, nella raccolta dei catasti Comunali antichi, al Vol. 2767 per la Comunità di Cellere (o Pianiano), come da copia rilasciata dall'Archivio di Stato di Roma, il 5 maggio 1947. E' certamente esatto che gli antichi catasti, là dove risposero a rigide norme di costituzione e di controllo, assunsero e conservano efficacia probatoria, alle volte risolutiva, ove gli stessi non si trovino, tuttavia, contraddetti da opposti elementi maggiormente attendibili. Lo stesso catasto «Onciario», della cui esattezza non erasi, fino a qualche tempo addietro, dubitato, ha rivelato delle mende che hanno consigliato, in più casi, di rimanere guardinghi sul suo contenuto. Ond'è che occorre vagliare le risultanze degli antichi catasti, caso per caso, e nell'insieme di tutti gli altri elementi probatori acquisiti. Per intendere, con la dovuta esattezza, l'efficacia del dato Catastale, sopra riportato, è da tener presente com'esso concerne il catasto che va sotto la denominazione di Piano, in omaggio al Pontefice che lo dispose. Con l'editto del 15 dicembre 1777, Pio VI, ordinava la formazione del primo catasto generale dello Stato Pontificio, detto anche dell'«Allibrazione universale»; le relative norme fondamentali furono fissate nell'Editto e nei successivi provvedimenti dei 28 marzo e 19 settembre 1778, 3 marzo 1779, 10 febbraio e 27 aprile 1781. Fissato l'obbligo generale per ogni proprietario, di presentare la denuncia o «assegna» dei fondi posseduti, si stabiliva che fossero insieme dichiarati i pesi gravanti su di essi: *jus pascendi, lignandi, spicandi* ecc. In particolare, l'obbligo della denuncia concerneva, quanto alle servitù civiche, in primo luogo il proprietario del fondo gravato e, subordinatamente, la comunità beneficiaria dell'uso e si richiedeva che tali due dichiarazioni fossero concordi. Pertanto, la dichiarazione eventualmente fatta da una comunità, doveva trovare esatta rispondenza in quella del proprietario. Né basta: la comunità che denunciava un uso civico, doveva dare dimostrazione ed ampia documentazione del frutto ritratto dall'esercizio dell'uso stesso nell'ultimo decennio e ciò perché, essendo il catasto compilato con scopi pratici e, soprattutto fiscali, un uso civico doveva avere tutti gli elementi per poter essere oggetto di concreta valutazione, in quanto il valore di esso, ove se ne fosse riconosciuta l'esistenza, doveva essere annotato a favore degli utenti e detratto del valore globale del fondo gravato. Va rilevato che, scaduto il termine per la presentazione delle denunce o «assegne», si consentì, col provvedimento del 19 settembre 1778, che tutte indistintamente le denunce presentate fossero, senza che occorresse neppure un preliminare esame del loro contenuto, registrate provvisoriamente, allo scopo di formare una prima traccia del lavoro da svolgere per la compilazione del catasto, il quale fu portato a termine nei successivi cinque anni e, precisamente, sulla fine del 1782. Per effetto di tale contingente disposizione, venne, pertanto a rimanere traccia di molte denunce di parte che, per essere false, infondate o, comunque, non conformi alle norme di legge, vennero a cadere quando passarono, successivamente, al vaglio dell'organo competente ad esaminarle: la Congregazione catastale. Ora, non sembra dubbio che ci si trovi in presenza di un elemento iniziale del «procedimento» catastale, di per sé assolutamente inidoneo ad acquistare valore definitivo in sede di allibramento, non essendo possibile accatastare un diritto civico non soltanto non goduto ma, altresì, non indicato nella sua intrinseca consistenza e, come tale, non suscettibile di concreta valutazione. Pertanto, la produzione del certificato dell'Agenzia di Toscanella dice questo soltanto: che la Comunità di Cellere cercò, coi due monitori (peraltro non prodotti in giudizio) di determinare quel contraddittorio necessario a porre in essere la dichiarazione «Conforme», da rendere oggetto dell'allibramento: risultato, peraltro, non raggiunto, cosicché, la tenuta di Chiovano fu allibrata agli Sterbini quali enfiteuti della Camera Apostolica, come dall'estratto del catasto di Cellere e Pianiano Allibrazione universale rilasciato il 4 novembre 1800 dalla pubblica Segreteria di Cellere: precisamente il catasto disposto con l'editto di Pio VI in data 15 dicembre 1777. Cosa ben diversa fu l'editto del medesimo Pontefice, in data. 28 luglio 1779, relativo ai beni urbani e rustici «spettanti, in qualsiasi modo, alla Rev. Camera Apostolica nel territorio dell'ex Stato di Castro che, del resto, si riferì, per brevità di compilazione, alle assegne già presentate per la formazione del catasto, ordinato nel 1777: e non portò variazioni di sorta alla

preesistente condizione dei beni rustici di Pianiano, sul punto degli usi della popolazione interessata.

Cade, adesso, l'esame della pretesa attrice relativa al diritto di legnare in Chiovano. Certo, quanto innanzi s'è detto, in ordine al pascolo, si riflette sul tema del legnatico. Infatti, assegna e monitori, relativi al catasto Piano, pur recando menzione, nel senso che s'è detto, della pretesa circa il pascolo, tacciono del legnatico: e bene a ragione, in questo la macchia di Chiovano era stata abbattuta per essere posta a coltura e, per tale trasformazione agraria, veniva meno la possibilità di esercitare il diritto, se sussistente. Tuttavia, da tale enunciativa, non sarebbe da ritrarre la conseguenza, in ipotesi, alla popolazione, giacché non della distruzione del fondo obnoxio si tratterebbe, ma del cambiamento della sua coltivazione che, rendendo inattuabile l'esercizio ulteriore del diritto pertinente alla popolazione, avrebbe conservato la futura possibilità di tradurre il sopito diritto di condominio nella liquidazione ed affrancazione, secondo le legislazioni succedutesi, e, in specie, secondo le norme vigenti. Peraltro, anche del diritto di legnatico manca ogni fondato elemento che ne riveli la sussistenza. Si richiama la difesa del Comune di Cellere, a sostenere l'uso del legnatico in Chiovano, in ispecial modo, ai documenti seguenti:

1) delibere consiliari dei 5-7 marzo 1582 dalle quali si ritrae la notizia che in tutto il territorio di Pianiano, si pascolava e si «legnava», non poteva rimanere esclusa Chiovano, parte viva — si afferma — di detto territorio, in particolar modo perchè i cittadini di Pianiano «seminavano» in Chiovano;

2) delibera del 31 dicembre 1594 che, contiene l'affermazione del consigliere Prosperi della sussistenza del diritto di legnare, per la popolazione su tutto il territorio di Pianiano;

3) delibera dell'11 aprile 1649: quando il fattore generale di «Sua Altezza Serenissima» vuole «arroggiare» (cioè smacchiare) Chiovano all'intento di ridurla a coltura agraria, si solleva obiezione «conoscendo grandissimo danno a questo popolo». Il danno spiegasi dalla difesa del Comune di Cellere — sarebbe consistito, per l'appunto, nella impossibilità che ne sarebbe derivata all'esercizio del legnatico per la popolazione. Si temeva, cioè, un danno concreto, non il pregiudizio ipotetico derivabile dalla scomparsa della selva, quale elemento di conservazione della salubrità dell'aria;

4) delibera del 20 dicembre 1868: in quest'ultima si afferma che uno degli antichi diritti a favore del Comune di Cellere, a quanto assente da persone probe di avanzata età e consapevoli degli usi nel proprio territorio, si è quello di legnare nella tenuta di Chiovano, cosicché non debba permettersi dalla Magistratura che resti abolito un diritto di sommo vantaggio al Comune e alla popolazione;

5) Memoria rintracciata nell'Archivio comunale di Cellere, nella quale si afferma che i Celleresi hanno sempre goduto, promiscuamente con i Pianianesi, di tutti i diritti di quel territorio, compreso il diritto di far legna nella tenuta di Chiovano, fino ad oggi «senza impedimento alcuno, per via di decreto»;

6) Regolamento di polizia rurale del Comune di Cellere del 27 agosto 1782 che, all'art. 4, parla di licenza da darsi «gratis» dai priori, ai paesani, di tagliare alberi nelle macchie non proibite: detto regolamento riguarderebbe «tutto» il territorio di Cellere, onde non potrebbe rimanere esclusa la tenuta di Chiovano.

Ma gli accennati elementi, invocati a prova della esistenza del diritto di legnare su Chiovano, non escono dal generico o sono equivoci ovvero contraddetti dalle circostanze già emerse. Infatti, «tutto» il territorio di Pianiano potrebbe intendersi nel senso delle terre (quanto mai estese) costituenti quel demanio comunale ed esserne ovviamente esclusa la tenuta di Chiovano, di notoria spettanza della Camera ducale prima e, poi, della Camera Apostolica. A quello di «arroggiare» la macchia di Chiovano, per sementare, è soltanto il proposito espresso dal fattore generale di S.A.S. che si rivolge alla Comunità per interessarla ad eventuali decisioni, forse nell'opera di smacchiamento e di offrirle altra preferenza, al riguardo. Il consiglio è del parere di attendere e di ottenere una dilazione che si è sicuri di ottenere. Il solo Consigliere Bellagamba ritiene che si debba trattare subito per vedere se non sia «possibile» che non si smacchia, conoscendo grande danno a questo popolo. L'accenno alla «possibilità» che non si smacchiasse, denota che non ci si poneva, da parte del Consiglio su di un piano di opposizione, in difesa di un diritto della popolazione, sì che il «grave danno», a quest'ultima può bene intendersi nel significato del danno che l'abbattimento del bosco avrebbe arrecato alla contrada, col venir meno del riparo dai venti sciroccali, considerati nocivi. Era questo, del resto, l'avviso espresso, qualche anno prima, dal già podestà di Pianiano,

Benedetto Zucchi in una relazione del 1630: egli, che citava altri casi, come quello di Musignano, si riferiva alla generale opinione che i boschi i quali impedivano lo sbocco dei venti di tramontana, fossero dannosi e andassero perciò abbattuti mentre gli altri che ostacolavano la via a quelli provenienti dal mare, fossero conferenti alla salute pubblica e dovessero conservarsi. E proprio al vento della marina era attribuito dallo Zucchi lo spopolamento di Pianiano, in guisa che, abbattendosi la macchia di Chiovano, le condizioni del luogo sarebbero peggiorate. La stessa opinione dello Zucchi trovasi espressa nel rogito di costituzione di enfiteusi dalla Camera Apostolica agli Sterbini e riappare negli stessi editti Boncompagni, del 1789 e Consalvi del 1805: quest'ultimo richiama espressamente la necessità della conservazione dei boschi per «l'economica sussistenza dello Stato e molto più per riguardo alla salubrità dell'aria, dato il riparo vantaggioso che oppongono gli alberi ai venti nocivi».

Nella memoria anonima e senza data (che pare risalga al secolo XVIII) trovasi l'affermazione che i Celleresi hanno sempre goduto promiscuamente coi Pianianesi, di tutti i diritti di quel territorio, fra i quali quello di far legna specialmente nella tenuta di Chiovano «fino ad oggi», senza impedimento alcuno, per via di decreto. Ora, poi — aggiunge lo scritto — «come ai sensi del paragrafo 2 del vigente regolamento legislativo, si ritiene poter fruire del diritto di far legna in detto Chiovano, per non essere tenuta «libera» come si richiede nei decreti di Orazio Farnese». A parte la considerazione che uno scritto del genere non potrebbe assurgere, in mancanza di ogni requisito formale di attendibilità, ad elemento di prova, sovrasta il fatto che il foglio reca nel retro, a conclusione degli svolti rilievi, la domanda sfuggita alla difesa del Comune di Cellere, se si possa o no far legna in Chiovano e possa o no l'enfiteuta impedirlo. Tutto, in sostanza, si inquadra in una opinione della quale neppure lo scrivente è convinto, male informato, per giunta, degli stessi precedenti storici di Pianiano, dal momento che la concessione in enfiteusi alla famiglia Scutarine, avvenuta nel 1756, è anteposta all'unione di Pianiano con Cellere, decretata nel 1729. Sì che la memoria anonima anzidetta, anche a dar credito al suo contenuto, nulla aggiungerebbe in pro della tesi attrice, la quale d'altro canto, non trovasi, in modo alcuno, sorretta dal richiamo al regolamento di polizia rurale del Comune di Cellere del 24 agosto 1782, approvato il 12 settembre successivo, dalla Delegazione di Viterbo. L'art. 4 dispone che i priori possono dare licenza gratis ai paesani di tagliare arbori di cerro nelle macchie non proibite dalla Congregazione del Buon Governo, per fare travi, lunette e aratri per servizio dell'una e dell'altra terra di Cellere e Pianiano, serbate però le condizioni approvate da detta Congregazione in data 27 aprile 1779 e, così, di qualunque altro legname non proibito a tagliarsi». Ora, non par dubbio che si tratta di regolamento delle terre e macchie della Comunità di Cellere con Pianiano, che erano molte ed estese. Una regolamentazione del genere, di esclusiva discrezionalità, riguardo alla tenuta di Chiovano, di dominio pacifico della Camera Apostolica, non sarebbe pensabile. Se fosse Sussistito l'uso civico di legnare in Chiovano, al punto da essere oggetto di regolamentazione nel 1782, non si comprenderebbe perché le assegni o rivele richiamate dal Comune di Cellere e risalenti al 1777, non ne avessero fatto menzione, pur avendo indicato sì come preteso e spettante il diritto di pascolo.

Esplorato così, sul punto degli usi civici, il campo documentale, è il momento di affermare che le prove acquisite in giudizio hanno posto in essere due contrastanti atteggiamenti: quello dei proprietari di Chiovano, volto a inflessibile difesa della tenuta da ogni intromissione della popolazione locale, univoco nei vari tempi e sotto i diversi regimi e quello oscillante, equivoco e contraddittorio della Comunità. Né la vasta mole documentale ha presentato scritto che attestasse, non soltanto in via di allegazione, di un pacifico e pur breve esercizio, in atto, degli usi: onde può, compendiosamente, scorgersi, dal lontano passato ai nostri giorni, come sospesa nel tempo, una contestazione che ha preso i suoi profili definitivi e concreti nell'attuale dibattito, quando il corso degli eventi ha ancora maggiormente diluito le tracce delle situazioni antefatte, non più riconoscibili con l'esattezza occorrente a derimere quesiti di tanta importanza.

Né a tale vuoto documentale di prova, è dato al Comune di poter sopperire a mezzo di prova testimoniale, diretta a dimostrare l'esercizio degli usi civici pretesi e la memoria che di essi avrebbe conservata la popolazione dei luoghi. Il Comune, poiché prova del genere fu ammessa ed espletata a futura memoria, ne chiede la definitiva acquisizione con la contestuale disamina.

Ma tale richiesta va disattesa. Infatti, non basta affermare, al riguardo, che nel giudizio commissariale è consentito ogni mezzo di prova. Il principio è certamente esatto, giacché risponde a logica necessità che, in una materia nella quale convergono indagini storiche di carattere economico, politico e sociale e in tanta equivocità di fatti, la libertà di ricerca spiani la via alla

completa certezza giuridica; onde la possibilità di ammettere la prova testimoniale. Ma quest'ultima ha un campo più ristretto di quello, senza limiti, della prova documentale, per l'ovvio riflesso della portata limitata che ha, nel tempo, il ricordo dei contemporanei. L'art. 2 della legge sugli usi civici precisa che nel giudizio di accertamento circa la esistenza, natura ed estensione degli usi civici, «ove non esista la prova documentale, è ammesso qualunque altro mezzo legale di prova (e, pertanto, quella per testi e per via di presunzioni), purché l'esercizio dell'uso civico non sia cessato anteriormente al 1800». Nella specie che ne occupa, si è acquisita la prova, attraverso l'esame della documentazione esibita, della «inesistenza» degli usi civici pretesi, anche e soprattutto per effetto della dimostrazione del mancato esercizio degli stessi nei tempi trascorsi; né esercizio di sorta è dato ravvisare per gli Stessi nei tempi più recenti, come si rileva dal Lattanzinello scritto già ricordato e dalle relazioni istruttorie: Beneduce, riguardo alla Università Agraria, ora soppressa, di Cellere, nella parte relativa a Chiovano (pag. 36); Manganelli (pag. 40) e Pinchera a pag. 66, nella quale si propone il quesito connesso, sollevato dal Comune di Cellere, fino dal tempo della memoria Lattanzi, circa i «danni» per il mancato godimento degli usi, da parte della popolazione, specialmente per effetto del «disboscamento» che ha impedito così si afferma — il legnatico.

E' poi del tutto evidente che non sarebbe producibile ad effetti giuridici la prova di un esercizio successivo alla data del 1800, in quanto, fallita la prova documentale offerta dal Comune, non potrebbe attendersi, come lo stesso vorrebbe, alla prova orale di un possesso degli usi, che sarebbe, in effetti, chiamato a sorreggere un acquisto, pressoché in via di usucapione, dei diritti relativi, contro il contenuto, antico e recente, dei documenti che, escludendo, nei vari periodi esaminati, il fatto stesso dell'esercizio, chiudono, col risultato negativo raggiunto, definitivamente la controversia sull'esistenza dei diritti invocati. Appare ovvio, del resto, che non potrebbe aversi un titolo tanto recente dell'acquisto, attraverso un possesso comunque risalente a memoria d'uomo o ad una tradizione non atta a varcare la soglia del secolo, in materia di usi civici che si presentano quali reliquia di un lontano passato nei cui riguardi, i legislatori, anche non recenti, si sono assunti il compito della liquidazione. E' poi da ricordare come sia principio di diritto probatorio, da non escludere nella materia dei giudizi demaniali, poiché risponde a logica necessità di tutti i giudizi, che, allorquando, attraverso gli elementi acquisiti, sia raggiunta la certezza della soluzione, più non occorre indugiare nella ricerca di altri elementi di prova, specialmente ove si voglia contrapporre alla prova documentale acquisita una prova testimoniale o altra meramente indiziaria.

Comunque, a voler indagare sul punto dell'esercizio degli usi pretesi, dalla data del 1800 ai nostri giorni, riscontrasi ulteriore conferma della nessuna traccia degli stessi. Nella copia estratta dall'Archivio Camerale, presso l'Archivio di Stato, del Catasto di Cellere e Pianiano, di cui al motu-proprio di Papa Pio VII (il cui pontificato ricadde dal 1800 al 1823) e che si prefisse lo scopo di dimostrare, agli effetti annonari, la quantità dei terreni suscettibili di coltivazioni, non meno che dei pascoli necessari per la sementa ed altri usi per l'agricoltura, la tenuta di Chiovano non reca menzione di usi civici, mentre le altre terre del Comune sono singolarmente annotate del «pascolo comunitativo».

Dallo stato dei beni, pascolo e macchie della Comunità di Cellere redatto, per ordine della Congregazione Economica il 18 giugno 1821, risulta un elenco dettagliato delle servitù civiche che la comunità di Cellere e quella di Pianiano godevano sui terreni del loro territorio, ma non v'è cenno della tenuta di Chiovano, in alcuna parte del documento.

La determinazione del 1838, prodotta dall'istruttore Pinchera, che indica vari terreni gravati da usi civici, catalogati come pascoli, dogane di buoi aratori e per ogni sorta di bestiame, non contiene cenno su Chiovano. E, venendo al catasto Gregoriano, ne risulta Chiovano non gravata da usi civici e il certificato storico dell'Agenzia delle Imposte di Acquapendente, del 7 gennaio 1912, redatto in base alle complessive risultanze catastali, afferma che, all'infuori dell'enfiteusi, non gravano su Chiovano servitù civiche di pascolo e prestazioni di qualsiasi forma. Aggiungi che la perizia giurata del 20 luglio 1857 del perito Lanzi di Farnese, afferma che Chiovano è libera di pascolo ed altro in ogni tempo; che, in seguito alla pubblicazione della legge 20 giugno 1877, la quale faceva obbligo di denunciare, entro sei mesi, gli usi civici di pascere e di legnare, esercitati nei boschi vincolati, il Comune di Cellere non fece denuncia di sorta. Del pari nessun uso civico venne denunciato in relazione alla legge 24 giugno 1888 per la provincia romana, modificata dall'altra del 22 maggio 1890 e quindi ridotta a testo unico con R. decreto 3 agosto 1891 n. 510. Infine, il certificato 1° aprile 1913, della Giunta d'Arbitri di Viterbo attesta, per quanto valga, che non gravano usi civici in Chiovano. Discende dalle svolte premesse come, anche successivamente

al 1800, i documenti più recenti si pongono in contrasto con l'affermazione dell'esercizio degli usi, sì che le attuali pretese poterono sopravvenire come estremo tentativo di valorizzare le antiche proteste non rimaste, comunque, suffragate, come si è visto, da attendibili elementi di prova.

Occorre, da ultimo, soffermarsi su di un punto meritevole di chiarimento: si è, in un certo momento del giudizio, avanzata, da parte del Comune di Cellere, domanda per il riconoscimento del diritto di semina e di sassatico in Chiovano. Ciò è precisamente avvenuto nella comparsa aggiunta del dicembre 1946. Tuttavia, nelle conclusioni definitive, prese all'udienza del 25 marzo 1950, tale richiesta non è riapparsa, giacché la difesa del Comune è tornata alle istanze dell'atto introduttivo nel senso, cioè, della dichiarazione di esistenza dei diritti di pascolo e di legnatico. Da parte dei convenuti, si è fatta presente una duplice ragione di improponibilità: per «novità» della domanda e per decadenza, ai sensi dell'art. 3 della legge del 1927, non essendosi fatta menzione dei pretesi diritti di semina e di sassatico nella denuncia a suo tempo presentata. La prima ragione non potrebbe essere attesa, per il rilievo e il particolare giudizio demaniale non soggiace a rigore di formalità, ben potendo il Commissario attribuire perfino più del richiesto, se il di più risulti consacrato dalle risultanze di causa, nel legale contraddittorio delle parti.

Sul richiamo dell'art. 3 della legge, trattandosi, come si è dimostrato di usi non in esercizio, la decadenza dell'azione risulta, senz'altro incorsa, richiedendosi in materia, la specifica dichiarazione dei diritti pretesi. In tali sensi, si è pronunziata, anche di recente la Corte di Cassazione in decisione n. 1583, del 7 settembre 1948, nella quale si esclude che si possa sollevare una pretesa di usi civici nel corso di causa e, precisamente, in comparsa. Comunque, anche se potesse prescindersi dalla decadenza, appare certo che nessuna, prova ha fornito il Comune, che ne aveva l'onere, della esistenza di detti diritti di semina e di sassatico, ed il richiamo all'accoglimento delle sole domande iniziali, è indice della consapevolezza di tale ineffettuata dimostrazione.

Quanto alle spese del giudizio, si ravvisa la opportunità di compensarle. Non è, in verità, di scarso rilievo la circostanza che la richiesta di introduzione del giudizio è stata originata dal fatto che le due relazioni degli istruttori demaniali hanno concluso per la tesi della sussistenza degli usi civici di pascolo e di legnatico, sì che non avrebbe potuto il Comune rimanere insensibile di fronte al risultato delle disposte indagini. D'altro canto, l'onere delle spese giudiziali, al quale soggiacciono i convenuti, per la loro difesa, trova adeguato compenso nella certezza dagli stessi conseguita, attraverso il giudizio e la certezza che la dichiara, della piena libertà delle terre di cui trattasi, dall'onere degli usi civici pretesi.

P.Q.M.

Il Commissario ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta.

Dichiara estinta l'azione del Comune di Cellere, diretta ad ottenere il riconoscimento dei diritti civici di semina e sassatico sulla tenuta di Chiovano, in frazione di Pianiano del Comune di Cellere, di proprietà dei convenuti.

Dichiara infondata e, pertanto, respinge l'istanza 9 maggio 1946 del Comune medesimo per il riconoscimento dei diritti civici di pascolo e di legnatico sulla stessa tenuta di Chiovano.

Dichiara, in conseguenza che quest'ultima è libera degli usi civici di semina, di sassare, di pascolo e di legnatico a favore delle popolazioni di Cellere e

Compensa fra le parti le spese del presente giudizio e dichiara irripetibili, da parte del Comune di Cellere, le spese occorse per la fase amministrativa avente relazione con la contestazione.

Roma, 15 febbraio 1951.

Il Commissario: FELICI

La presente sentenza è stata depositata nella Segreteria del Commissariato oggi 2 marzo 1951. Il Segretario: CORSI. Registrata a Roma il 12 marzo 1951 n. 9032 vol. 613 degli atti giudiziari.